

Ai Clienti

Loro Sedi

Circolare N. 1/2017

Montichiari (BS) li 19/09/2017

## **SETTORE: IVA**

**Riferimenti Normativi:** Art. 2 DL 50/2017; Artt. 19 e 25 DPR 633/72

**Sintesi:** la c.d. “*Manovra Correttiva*” ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e alla tempistica dell’annotazione delle fatture di acquisto.

### **ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA**

Il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA a credito, e il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato è disciplinato dall’Art. 19 comma 1 DPR 633/72, tale termine è stato modificato dall’Art. 2 DL 50/2017 **riducendolo rispetto alla precedente normativa.**

A seguito del DL 50/2017 il **diritto alla detrazione IVA** relativa all’acquisto di beni e servizi sorge nel momento in cui l’imposta diviene **esigibile** (*data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA: consegna del bene o pagamento del servizio*) ed **è esercitato al più tardi con la Dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto!!!!!!!**.

**Esempio.** Acquisto di beni consegnati/spediti nel mese di settembre 2017 (esigibilità IVA settembre 2017) fatturati correttamente a settembre/primi giorni di ottobre 2017, **il diritto alla detrazione IVA da parte del cliente sorge nel 2017 e la detrazione può essere effettuata, al più tardi con il Modello IVA 2018 relativo al 2017 da presentarsi entro il 30/04/2018.** (Secondo la vecchia normativa la detrazione IVA si poteva effettuare entro 2 anni (*ovvero nel caso di cui sopra*) entro la presentazione della Dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019).

**IL TERMINE ALLA DETRAZIONE IVA E’ STATO SENSIBILMENTE RIDOTTO** QUESTO PER EVITARE VI FOSSERO REGISTRAZIONI DI FATTURE DI FORNITORI CON TEMPISTICHE ALLARGATE ED A DETTA DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE “*DANDO MAGGIORE SIGNIFICATIVITA’ AI NUOVI ADEMPIMENTI MINISTERIALI QUALI COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE E COMUNICAZIONI DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE*” INOLTRE TALE RIDUZIONE TEMPORALE HA PORTATO AD UNIFORMARSI CON LA NORMATIVA COMUNITARIA.

## ANNOTAZIONE

### FATTURE DI ACQUISTO/BOLLETTE DOGANALI

Il comma 1 del citato art. 25 dispone che il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le

bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati ed importati... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale **relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. Come si evince dal dettato normativo la parola chiave della norma è "**ricezione della fattura**", la criticità di tale normativa riguarda le fatture di acquisto di fine anno, per cui:

Esempio: In caso di acquisto di beni effettuato a dicembre 2017 (esigibilità 2017) con fattura **ricevuta nel 2018 (annotazione della fattura nel 2018)**:

- L'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti deve essere effettuata entro il 30/04/2019 (termine di presentazione Mod. Iva 2019 relativa al 2018 anno di ricezione)..... **Ma a tale data il diritto a detrarre l'IVA non è più esercitabile e decaduto al 30/04/2018 e non può essere rispettata la nuova disposizione secondo la quale la detrazione va esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità (effettuata operazione ai fini IVA).**

A SEGUITO DELLA DISCREPANZA TRA IL TERMINE DELLA DETRAZIONE E IL TERMINE DELLA REGISTRAZIONE SI CONSIGLIA VIVAMENTE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EFFETTUATI A FINE 2017 DI PROVVEDERE A FARSI INVIARE E REGISTRARE AI FINI IVA LE FATTURE DI ACQUISTO ENTRO LA DATA DEL 30/04 DI OGNI ANNO AL FINE DI NON PERDERE LA DETRAZIONE DELL'IVA.

Cordialmente

Paroli Dott. Michele